



## *Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova*

Intervento del Procuratore Generale inaugurazione anno giudiziario 2026

Eccellentissima Sig.ra Presidente

Signori della Corte, Autorità

Gentili Signore e Signori

Giunga il mio saluto deferente al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e Presidente dell'organo di autogoverno della magistratura tutta.

Un saluto e un ringraziamento alla Sig.ra Presidente per la sua relazione che abbiamo ascoltato con vivo interesse e apprezzamento e che potremo leggere nel più ampio testo scritto. Un saluto a tutti i colleghi magistrati del distretto, al rappresentante del Consiglio Superiore prof. Romboli, al rappresentante del Ministro di Giustizia prof. Galli, a tutto il personale amministrativo.

Un saluto e un ringraziamento a tutte le autorità civili e militari presenti, a Sua Eccellenza Arcivescovo di Genova e, non da ultimi, agli avvocati del Foro di Genova e dei Fori del distretto, così come agli appartenenti alle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia municipale, sul cui lavoro indispensabile si basa il funzionamento del sistema della giustizia.

L'intervento, costretto nei limiti di tempo, deve fare integrale riferimento, nel rappresentare le attività degli Uffici requirenti del distretto, alla relazione scritta messa a disposizione, limitandosi a pochi generali accenni. Seguirò invece

la tradizione che vuole il Procuratore esprimere alla fine della analisi, personali osservazioni sul sistema giustizia, le riforme in atto e il loro impatto.

i)

In sintesi estrema, possiamo dire che l'analisi dei flussi statistici dell'attività inquirente nel distretto ci restituisce l'immagine di un sistema che fatica a contenere, ma contiene, l'imponente massa di procedimenti in entrata, talora anche con tassi di definizioni superiori. Sono in numero rilevante per ciascuna procura i procedimenti caratterizzati da indagini complesse e su episodi criminali gravi.

Qui degni di nota sono sempre il procedimento per il crollo del ponte Morandi, che ha assorbito straordinarie energie, ora alle battute finali del dibattimento del primo grado segnato da un contraddittorio acceso, ma di alta levatura e complessità, sotto il governo del tribunale. Menzione va fatta anche al procedimento per il fallimento della società Qui Group, che si segnala non solo per la complessità, numero indagati e imputazioni, ma per la capacità dimostrata dalla procura di Genova di costruire un impianto accusatorio solido che ha consentito un esito negoziale, evitando l'instaurazione di giudizi con tutta probabilità pluriennali. Un precedente virtuoso nella casistica genovese. Piace ricordare, fra i numerosi casi di rilievo, anche i procedimenti che segnano approdi di giustizia in alcuni *cold case*, omicidi irrisolti risalenti all'ultimo quarto del secolo scorso, che erano persi nella storia giudiziaria. Due a Genova, uno a Imperia. In due casi si è pervenuti alla condanna in primo grado.

L'organizzazione degli uffici inquirenti è ben attrezzata ad affrontare fenomeni criminali in settori dove le tecniche di indagine richiedono alta specializzazione, per il necessario uso di sofisticata tecnologia e per il confronto con il sapere scientifico.

Parimenti necessaria è l'attenzione prestata per la serie di reati della criminalità comune, anche di non rilevante gravità, ma che contribuiscono alla diffusione di un maggior allarme sociale.

Ciascun ufficio ha in particolare una struttura dedicata al settore dei reati del c.d. codice rosso, violenza domestica e di genere, in deciso aumento. Il fenomeno è da tempo oggetto di interventi a livello di normativa primaria e secondaria. E' una rete di protezione delle vittime vulnerabili che coinvolge le procure, con indagini sollecite, misure interdittive o cautelari, che tuttavia non pare sempre riuscire ad incidere sulla percentuale di eventi che sfociano in

violenza letale. Segni di un fenomeno radicato, generato e condizionato da fattori molteplici, culturali e ambientali.

In periodo di moltiplicazione di fattispecie penali, spesso risolventesi in norme manifesto, spiace dover constatare, invece, la battuta di arresto, se non l'arretramento, nella configurazione del reato di violenza sessuale in linea con il principio consensualistico imposto dalla convenzione di Istanbul.

**ii)**

Questo sistema, privo di adeguate risorse, non solo materiali, dalla tecnologia alla logistica, ma soprattutto personali, il tasso di scopertura degli uffici amministrativi raggiunge punte del 40%, una situazione che è parimenti evidente nelle forze dell'ordine, si regge dunque sullo straordinario lavoro e sul sacrificio di tutto il personale senza eccezioni.

Notiamo come nessuna riforma organica è mai stata adottata, né concepita, per affrontare in radice le criticità del sistema processuale, che non possono essere risolte continuando ad agitare feticci ideologici tra modelli irreali definiti come accusatori o inquisitori.

Tutti i sistemi penali sono ingolfati, è bene rendersene conto, senza l'alibi comodo della ricerca del colpevole, qui, vedremo, la magistratura.

Anticipando alcune riflessioni, consideriamo paradigmaticamente la situazione che si verifica in Inghilterra, un sistema che ha azione discrezionale, giudici ben separati dagli inquirenti, neppure esiste un pubblico ministero sul modello continentale, ed è all'origine storica del processo adversary.

Per far fronte al soverchiante carico penale, sulla scorta dei lavori di una commissione sono ora in discussione radicali proposte, al centro delle quali si pone addirittura l'abolizione della giuria per i giudizi che riguardano reati con pene fino a tre anni o per i reati il cui accertamento è basato su prove altamente tecniche ( le grandi frodi, i reati economici) . Stiamo parlando di un arretrato che raggiungerà circa 100.000 casi il prossimo anno, con giudizi per i reati gravi fissati oltre il 2030.

Il 70 % delle donne che hanno denunciato uno stupro ritira la denuncia per non aspettare quattro anni per avere un processo contro il presunto autore, spesso a piede libero.

Le cause di tale sfacelo sono, per onesta ammissione, le pluriennali mancanze di investimenti e quindi di risorse disponibili. Non ci sono abbastanza avvocati e il gratuito patrocinio stesso non ha fondi sufficienti.

E' pertanto illusorio pensare che soltanto con migliore organizzazione a parità di risorse possano realizzarsi obiettivi di maggiore efficienza del servizio, specie in un sistema come il nostro fra i più complicati.

### iii)

Tornando alla nostra situazione, tuttavia, dovremmo partire dalla fine. Non ignoriamo la drammatica situazione carceraria, su cui giustamente si leva la voce della avvocatura a richiamare innanzitutto consapevolezza. Non è neppure di aiuto la considerazione che il tasso di incarcerazione non è tra i più alti e si trovano condizioni peggiori anche negli stati dell'UE.

Personalmente ho voluto fare visita ai principali istituti penitenziari del distretto. Il sovraffollamento, pur non ai limiti impressionanti presenti talora sul territorio nazionale, supera il 150% in due istituti. Sovraffollamento significa inevitabilmente discutere del mancato rispetto degli standard minimi di vivibilità, fissati dalla Corte EDU come limite di presunzione di trattamenti inumani e degradanti.

Percepibile lo stato di disagio non solo dei detenuti, ma anche del personale della polizia penitenziaria, con gravi carenze di organico, ancor più grave la carenza di personale professionale non dedicato al controllo.

Sono emersi episodi di tensione violenta e si affaccia anche il problema della violenza tra detenuti. Pare consolidato in queste condizioni il regime di conflitto a bassa intensità imposto dal rapporto tra detenuti e agenti. Disciplina e rispetto della dignità della persona non debbono venire in contrasto in tale contesto, con il rischio della scorciatoia della coercizione abusiva. Serve professionalità estrema piuttosto e sostegno al personale.

In più il ricorso alla carcerazione si concentra, moltiplicando diseguaglianze, su persone spesso sofferenti psichiatricamente, affette da dipendenza, con marginalità sociale. Una tendenza che sembra disegnare il mero contenimento della c.d. classe criminale, per evocare il termine in uso nell'Inghilterra vittoriana. Le discariche sociali.

Sono impostazioni di sistema, cui non possono ovviare l'impegno e la dedizione che ho riscontrato nelle direzioni degli istituti. I rimedi sono noti e

sembrano lontani : largo accesso a misure alternative, liberazioni anticipate, personale addetto alla riabilitazione, edilizia e strutture adeguate.

Eppure, siamo il paese con la più vasta possibilità non solo di misure sostitutive di pene detentive brevi, ma appunto di misure alternative in fase di esecuzione. 250 ore il massimo previsto in genere per il lavoro di pubblica utilità nei paesi europei, qualche migliaio per noi. Ma chi evita la pena detentiva, pur irrogata, sono evidentemente condannati per tipologia di reati ristretta, non certo meno grave per gli interessi della collettività e delle persone offese.

Moltiplicazione di fattispecie penali e inasprimento pene, talora limitando la discrezionalità giudiziale per l'apprezzamento di casi minori, secondo l'ultima produzione normativa, appare scelta potenzialmente in contrasto con le condizioni critiche del carcere. Inasprimento della normativa riguardante i minori e l'aumento della custodia detentiva sta creando situazioni di sovraffollamento anche negli istituti minorili che generano sofferenze e disagio ancora maggiori.

#### iv)

Sappiamo cosa è stata invece la priorità in questa legislatura. La riforma della magistratura, coperta dalla foglia di fico della separazione delle carriere,

L'argomento è oggetto in questo momento di un acceso dibattito che coinvolge anche la magistratura che deve mantenere la sua postura istituzionale.

Inizierò quindi con un appello. Poco più di un mese fa, il 15 dicembre 2025, la Grande Camera della Corte di Strasburgo, ha emesso la sua sentenza definitiva in un caso ( Danilet c. Romania ) in cui veniva in discussione la libertà di espressione di un giudice, garantita dall'art. 10 della Convenzione Europea. La Corte, condannando lo Stato che aveva censurato disciplinarmente il giudice, afferma con forza il pieno diritto, tutelato nella sua massima espansione dalla convenzione, dei giudici e dei procuratori ad intervenire nel pubblico dibattito su questioni di pubblico interesse, "il loro isolamento dalla comunità, infatti, non è né possibile, né benefico".

Funzionamento della giustizia, riforme in quel settore, tenuta dello stato di diritto, indipendenza del sistema giudiziario e dell'ordine costituzionale sono questioni che rivestono indubbiamente un pubblico interesse. Sta in quel diritto di intervento, anche la possibilità di esprimere specifiche opinioni su temi sui quali il pubblico ha un legittimo interesse ad essere informato, "anche laddove il contesto storico politico o legale di un dibattito ha impegnative implicazioni politiche" ( *serious political implications* ).

La sentenza espande il diritto ad intervenire nel pubblico dibattito di giudici e procuratori “ordinari”, che non rivestono specifiche posizioni nel sistema giudiziario e che parlano a titolo personale. Chi riveste invece posizioni particolari, apicali o di rappresentanza, (presidenti delle corti., procuratori capo, portavoce, membri del consiglio o rappresentati della associazione professionale), ha ancor più libertà ed anche un dovere di intervento, spettando a loro la difesa del sistema della giustizia.

Che i giudici e i procuratori, dunque, facciano sentire la loro voce, nei modi e nei toni consoni alla doverosa immagine di imparzialità. Ma sia ben chiaro che i giudici qui non parlano per i loro interessi particolari o corporativi.

Le posizioni unanimi dei vertici della magistratura sono state rese note anche durante l’iter di approvazione della riforma, le ragioni del contrasto che il dibattito parlamentare non ha potuto considerare per la semplice ragione che è stato compresso, rendendo ancor più divisivo l’intervento sulla architettura costituzionale, su quel delicato equilibrio fra poteri che è il risultato di un ampio appassionato ed elevato dibattito anche tra giganti del pensiero intellettuale e politico che si è confrontato all’assemblea costituente. Dibattito in cui convergevano i filoni delle tradizioni storiche radicate nella nostra cultura anche giuridica. Nasceva il nuovo patto sociale tra i cittadini in un nuovo ordine di libertà e di rapporti tra i poteri che rompeva con l’ordinamento della dittatura fascista.

Spiace rilevare l’atteggiamento di insofferenza, per tenersi all’eufemismo, alla presa di posizione dei magistrati, sì alla loro scelta di campo.

Taluni sono arrivati alla denuncia penale, rinunciando ad affidarsi alle buone ragioni del loro *counter speech*, per invocare repressione del pensiero e del messaggio sgraditi. Diffusione di notizie false e tendenziose. La norma, residuo bellico si direbbe, è infatti di rarissima applicazione, l’unico caso che io ricordi nella quarantennale esperienza è la denuncia proveniente dalla Questura di Genova nel 2001, contro la stampa che riportava le prime testimonianze drammatiche di chi aveva riferito dei maltrattamenti dei detenuti a Bolzaneto che poi sarebbero stati qualificati nelle corti di giustizia come tortura.

Non un buon precedente quindi.

Il dibattito meriterebbe ben altro spessore. Difficile orientarsi e controbattere quando si avvelenano le acque, intersecando temi e questioni senza alcuna connessione, fra l’organizzazione del sistema giustizia, le regole processuali, l’efficienza del processo, l’opera dei soggetti.

Così si evocano paradisi idilliaci che la riforma è orientata a raggiungere, anche nei risultati processuali che eviterebbero errori giudiziari e ingiustizie non meglio qualificate.

Il discorso e gli argomenti perdono carattere razionale quando taluno evoca addirittura effetti migliorativi della riforma sulla sicurezza dei cittadini. Le ossessioni o le idee prevalenti sono un allarmante segnale nella stessa tenuta logica del discorso che sfugge ad ogni possibile confutazione.

v)

Mai nella storia delle riforme sono state avanzate e realizzate proposte di tale vasta portata sulla scorta di così fragili e ambigue evidenze.

Perché questa riforma, non è *evidence based*, contrasta anzi con i dati empirici. Sono note le statistiche che smentiscono la sudditanza del giudice rispetto ad una delle parti del processo che è inserita in uno stesso corpo istituzionale. A fronte di questi dati, che testimoniano un lungo percorso verso l'accertamento finale della responsabilità fino alla pronuncia definitiva in cassazione, si allude al tasso di accoglimento delle richieste del p.m. nella fase delle indagini preliminari. Ci sarebbe dunque qui un giudice prono al p.m. Che vi sia un numero alto di accoglimento di richieste del pm è una ovvietà tautologica, essendo il provvedimento del giudice basato solo sul materiale offerto dal pm ( per le misure cautelari onerato dell'obbligo di non trascurare elementi favorevoli, obbligo reale, sanzionato a pena di nullità.) La recente riforma anticipa il contraddittorio anche per l'adozione della custodia cautelare.

Quanto alle decisioni istruttorie, cioè sull'esercizio dell'azione penale, l'accusa, dominus dell'indagine, la fa da padrona nei sistemi accusatori. In base alle statistiche accessibili per gli Stati Uniti, la percentuale dei rigetti delle richieste di rinvio a giudizio adottate dal Grand Jury è meno dell'1 % ( gli ultimi dati disponibili, per il 2010, registrano 11 casi di rigetto su 161.000). Chiudiamo il quadro: i giudizi sono rari e ancor più rare le assoluzioni ( lo 0,4%). Nove imputati su dieci patteggiano, l'89,5 %.

La retorica corrente continua, tuttavia, a presentare la riforma come portato naturale, "consustanziale" s'è detto teologicamente, al processo accusatorio, introdotto nel secolo scorso dal codice Vassalli. Il portato di questo riferimento è in massima parte solo ideologico, non certo scientifico essendo da tempo obsoleta la distinzione tra i sistemi definiti come accusatorio o inquisitorio.

L'evoluzione dei sistemi accusatori storici, il contesto anglosassone, fa perdere tuttavia anche la portata descrittiva del modello cui si è ispirato il codice Vassalli, come dimostrato dai dati sopra accennati, cioè il sistema americano negli anni 80. Basti pensare che il cosiddetto patteggiamento, da istituto processuale, la cui costituzionalità è stata riconosciuta solo a partire da quegli anni, è diventato oggi, come afferma la Corte Suprema, il sistema stesso, marginalizzando e quasi facendo scomparire il giudizio. Ognuno faccia i confronti con il nostro codice e il nostro processo, articolati su indagini preliminari con percorsi bizantini e con partecipazione della difesa, con udienze preliminari, ormai abolite nel contesto anglosassone, con dibattimenti pluriennali, sentenze motivate, gradi di giudizio di merito e legittimità con pochi limiti.

La retorica del completamento del disegno del codice Vassalli ispirato al modello accusatorio non ha dunque spazio né sul terreno astratto, né su quello reale, non avendo alcuna incidenza la posizione istituzionale del pubblico ministero.

L'assunto della riforma, pur smentito dai dati, muove dal postulato della mancata terzietà del giudice, intendendone l'aspetto istituzionale e non solo processuale funzionale, rispetto alle parti, sia pubblica, sia privata. La giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha sempre ribadito il carattere neutro di tale scelta istituzionale anche rispetto all'art. 111 Cost. e che avrebbe potuto attuarsi anche con legge ordinaria. Né la separazione delle carriere è imposta dalla convenzione EDU e dai principi enunciati dall'art. 6 sul giusto processo, imperniato sul contraddittorio nella formazione della prova. Gli stati aderenti alla convenzione che adottano il modello accusatorio, infatti, sono una esigua minoranza e ancor più negli stati aderenti alla UE.

Resta nelle mani dei padri della riforma un mero argomento psicologico, quello della colleganza che minerebbe la terzietà. Congegnato il sistema come quello attuale, l'influenza della colleganza dovrebbe pesare di più all'interno dei giudici che non dei pp.mm. dopo l'esercizio dell'azione penale e la decisione dibattimentale. Anche i giudici di secondo grado e della cassazione sono colleghi di quelli le cui sentenze riformano, talora con parole e argomenti pesanti.

#### **vi)**

C'è un tema che segna la differenza per il sistema che si vuole avere nell'esclusivo interesse della garanzia del cittadino. Inconcepibile che l'avvocatura si trovi proprio qui in contrasto con la magistratura.

L'adozione di un codice che si vuole accusatorio, per quanto possa ancora valere questa classificazione non ha, non deve, anche perché chiarito dalla Corte costituzionale, scalfire quello che rimane l'obiettivo del processo penale, secondo la nostra tradizione storica e cioè l'accertamento dei fatti alla base della dichiarazione della responsabilità: in altre parole, l'obiettivo della ricerca della verità. Tale obiettivo non è, per differente tradizione storico culturale, l'obiettivo del processo accusatorio, che privilegia la risoluzione del conflitto tra le parti impegnate in una contesa secondo regole che, se rispettate, producono un risultato concepito come giusto, indipendentemente dal reale accertamento dei fatti, che ciascuna delle parti non ha interesse a raggiungere, se non nei limiti sufficienti ad assicurare la vittoria o la transazione.

Qui si comprende il significato della espressione "cultura della giurisdizione" che si è ritenuto fino ad ora caratterizzare e imporre la comune appartenenza di p.m. e giudice allo stesso corpo istituzionale.

Ineliminabili sono la differenza e la particolare natura della parte pubblica, organo dello stato comunità e non dello stato amministrazione. Cultura della giurisdizione non è quella dello *ius dicere*, che attiene alla funzione del giudicare, ma appunto quella della ricerca obiettiva della verità attraverso l'azione di un organo dello stato in maniera neutra e imparziale. Abolito il giudice istruttore, è il p.m. che si assume questo compito, senza poteri coercitivi e soprattutto la formazione unilaterale di prove utilizzabili nella fase del giudizio.

Non colgono nel segno le obiezioni irridenti della avvocatura, laddove pretendono di rivendicare anche a sé questa posizione, se il pm parte ha cultura della giurisdizione anche il difensore ne è partecipe. Il difensore, tuttavia, non ha alcun onere di accertamento della verità, ma l'interesse primario alla libertà dell'assistito, non deve collaborare all'accertamento, se non per convenienza, può nascondere prove e l'indagato può rimanere silente, senza pregiudizio.

Perché non richiamare il pubblico ministero fuori dall'ottica agonistica nella fase inquirente, che non giova - questo l'insegnamento che deriva dalla esperienza dei sistemi accusatori (dati di cronaca e letteratura alla mano) - ma è la radice degli errori giudiziari.

## **vii)**

La riforma ha evidentemente altri fini, che non sono quelli della inutile e indimostrata inerenza alla struttura del processo accusatorio.

Il fine ormai dichiarato è il riassetto dei confini tra i poteri con la riduzione della autonomia e indipendenza della magistratura. Lungi dal ritenere fisiologico il conflitto tra poteri in cui l'uno guarda e si difende dallo sconfinamento dell'altro, lo si vuole eliminare, per riaffermare la predominanza dell'assetto governativo parlamentare, con l'ausilio di collaterali e più importanti riforme costituzionali dirette all'accentramento del potere per derivazione plebiscitaria. Terreni già percorsi in altri paesi in cui si riconosce la deriva autoritaria, il primo passo essendo stato la accresciuta ingerenza nella scelta dei giudici anche attraverso la modifica degli organismi di autogoverno.

D'altronde, ancor più esplicita la proposta di legge delle camere penali che, prevedendo modifica della composizione dei due previsti csm, portava al 50% la percentuale dei laici, anche quindi in quello dei giudici. Non può negarsi che, asseritamente per combattere il c.d. correntismo, si proponeva il reclutamento, il controllo sulla carriera dei giudici assicurando maggiore compatibilità con la maggioranza parlamentare. Neppure questo rimedio omeopatico bastava per le camere penali, che infatti giungevano alla abolizione della obbligatorietà dell'azione penale.

La riforma governativa escogita soluzione che raggiunge lo stesso risultato, con la non trascurabile aggiunta della umiliazione ( il sorteggio dei membri togati dei csm), di una categoria professionale che non ha pari nella storia repubblicana. La componente laica, diversamente reclutata e omogenea perché espressione di contingenti maggioranze parlamentari, non tarderà a prevalere nella dialettica interna, anche attraverso alleanze che si sono già viste con la componente togata.

Il fine politico di imbrigliare l'azione del p.m. attraverso la separazione delle carriere, attraendolo inevitabilmente nella sfera dell'esecutivo, se non direttamente, attraverso il raccordo con la maggioranza parlamentare, è questione di tempo e appare ineluttabile, di qui il dovere di denunciare il concreto rischio di una involuzione della stessa democrazia.

Tralasciando le ormai palesi esternazioni di esponenti politici che fanno intendere che è il controllo dell'azione penale quello a cui si mira, non può ignorarsi il contesto del conflitto istituzionale in cui la riforma si inserisce, con la accresciuta insofferenza per ogni istituzione di garanzia. Questo coinvolge anche i giudici, ordinari e contabili come la Corte dei Conti e non a caso la stessa stampa, chiamati tutti a non andare contro l'azione governativa, ma ad assecondarne la direzione e gli obiettivi.

Il più insidioso attacco alla indipendenza sta nella sottrazione all'organo di autogoverno del giudizio disciplinare. Un'alta corte la cui composizione è alterata da più presenze esterne e da una selezione della componente togata verticistica.

Cogliere l'insidia in questo riassetto non è difficile, evitare l'ingerenza nel giudizio disciplinare è una delle rivendicazioni inerenti l'autogoverno che viene da subito considerato come unico baluardo per l'indipendenza.

Leggo dai verbali conservati, in una mozione all'esito della riunione tenuta il 21 ottobre 1945 dai magistrati della sezione ligure della ANM , ricostituita dopo la caduta del regime fascista, che si considerava "essenziale ed indispensabile, per garantire l'indipendenza della magistratura che questa sia immune da qualsiasi ingerenza di elementi estranei in tutto ciò che concerne la disciplina dell'ordine e del giudizio sul comportamento dei magistrati" , considerando perciò necessario " per garantire la detta indipendenza introdurre nell'ordinamento giudiziario i principi dell'autogoverno e dell'autodisciplina della magistratura". Troppe, veniva specificato, "le ingerenze ed arbitri del potere esecutivo che lasciano il magistrato privo di qualsiasi seria garanzia", nell'allora vigente o.g. "di schietta impronta fascista".

L'Assemblea costituente approverà con sapiente equilibrio l'attuale composizione dell'autogoverno con un raccordo al parlamento, ma con la decisa prevalenza dei magistrati.

Suona allora davvero stonato il richiamo al testo letterale dell'art. 104 riformato che enuncia anche per la magistratura inquirente la sua indipendenza. I principi devono avere gambe per essere effettivi, come è stato fatto notare e qui ci sono diversi spazi per aggirare il principio, sia nelle future leggi di attuazione ordinamentali, sia sul piano processuale.

Facciamo parlare un accademico cui si deve forse il maggior apporto teorico alla introduzione del processo accusatorio in Italia ( Franco Cordero linee di un processo accusatorio, 1964) . Da quel pulpito erano già venuti un avvertimento e una lezione in veste di polemista nell'Italia dei primi anni duemila: " i fautori delle carriere separate postulano ufficio il cui personale sia scelto, arruolato, gestito dal ministro; non l'hanno ancora detto perché la rifondazione della Repubblica e metamorfosi graduale, ma l'idea trapela chiara. Le ipotesi sono due: pubblico ministero indipendente, come i giudici, o diretto dal ministro; imbroglia la platea che ventila una terza o quarta alternativa...se tutto stesse nei due ruoli, ferma restando l'indipendenza dei requirenti, i riformatori non vi spenderebbero sillaba. Quel che vogliono è un pubblico ministero diretto

dall'esecutivo. In teoria notavo come anche questo modello abbia delle virtù, se fosse questione d'arte normativa sottovetro, ma stiamo discutendo cosa sia meglio nell'Italia 2002. Basta un'occhiata”.

Vale a dire Il diritto, in particolare il processo, è storia e istituzione.

### **viii)**

Eppure la riforma costituzionale finalmente approvata ha l'evocazione suadente dell'*imprinting* di una società liberale. Cosa sia il diritto penale liberale che traspare dalle ultime riforme anche sul piano sostanziale è presto detto.

Norme sovrapponibili ad altre, che forniscono strumenti repressivi nelle mani di quelle procure che dovranno orientarsi alle politiche governative ( per ora non sfruttato, ma a disposizione, lo spazio creato dalla previsione di direttive parlamentari per i criteri di azione generali e priorità, paradossalmente contrastanti con il potere del legislatore di ridurre le norme), aumenti di pena e configurazione di aggravanti o addirittura di reati autonomi in funzione di esemplare propaganda ( le cc.dd. norme manifesto), ché l'effetto di deterrenza è ben altro, come impietosamente le statistiche descrivono.

Una tendenza in atto da tempo, ma che ultimamente si è concentrata sulla repressione di episodi criminosi legati alle situazioni di conflitto sociale e dissenso, affrontati con sempre maggiore durezza in ottiche di contrasto militare cui corrispondono atteggiamenti omogenei nelle tattiche di polizia nella tutela dell'ordine pubblico. Qui grande è il rischio di interventi selettivi a seconda del tipo di trasgressore, del tipo di dissenso.

Non si può certo essere permissivi con il crimine, né essere indifferenti alle preoccupazioni del pubblico, ma occorrerebbe agire secondo il più generale pubblico interesse piuttosto che nell'interesse di un populismo a breve termine.

### **ix)**

Quest'anno segna la ricorrenza del venticinquennale del G8 di Genova 2001. Il diritto alla libertà di manifestazione in quei giorni si è trovato sopraffatto da una repressione in reazione a degenerazioni violente, ma minoritarie, una repressione che è stata stigmatizzata come la più grave violazione di diritti umani in una società democratica occidentale dal dopoguerra.

A distanza occorre considerare, partendo da una riflessione non ancora compiuta da parte delle istituzioni, la lezione che si può trarre da quella

esperienza, in una situazione globale che oggi rischia di non avere neppure quella percezione della caduta democratica che è stata stigmatizzata nel severo giudizio di Amnesty International ora ricordato.

Sul G8 non possono esserci ambiguità: si è trattato di una infamia e una aberrazione, le cose vanno viste come sono, senza veli di sorta. Negando questa premessa, è inutile discutere.

Ora noi sappiamo che, per quanto accertato nelle sedi giudiziarie, la reazione istituzionale non è stata completamente all'altezza per rimuovere le cause della caduta democratica. Questo è il giudizio della Corte di Strasburgo che ha indicato le lacune ordinamentali, normative e non, che hanno impedito prevenzione e giusta reazione per ristabilire lo stato di diritto.

Noteremo ancora come le sentenze rese nel 2015 e nel 2017 sui casi Diaz e Bolzaneto sono ancora sotto stretta supervisione per la loro esecuzione in relazione alle indicazioni che aveva impartito la Corte ex art. 46 della Convenzione. Inattuate rimangono come evidenziato in sede di Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'organo supervisore, la questione dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari dei condannati, la prescrizione dei reati in violazione dell'art. 3, i codici identificativi degli agenti in servizio d'ordine pubblico per evitare, come avvenuto, impunità.

Quest'ultimo punto lascia trasparire forti resistenze al cambiamento che non è solo simbolico. Si è infatti provveduto a dotare di bodycam le forze dell'ordine, una soluzione presentata come alternativa al codice identificativo. Non lo è, ed è una cruciale prospettiva rispetto alla responsabilità e trasparenza che si dovevano promuovere, come dimostra l'uso irrisorio delle telecamere a disposizione degli agenti distribuite in forza del c.d. Decreto Sicurezza dell'aprile 2025, secondo i dati rivelati da recente inchiesta giornalistica.

Non possiamo illuderci che, come nelle tendenze ispiratrici di ulteriori riforme in tema di sicurezza, l'ordine pubblico debba avere come postulati l'uso della coercizione e del contrasto militare, con garanzie di immunità funzionali di varia specie.

L'obiettivo non può essere questo, piuttosto quello di indicare alla forza di polizia il fine primario della tutela della libertà di manifestazione: in campo devono scendere ed essere schierati guardiani di quella libertà e non guerrieri a caccia di nemici da contrastare. Consentire alle piazze di riempirsi e di isolare i

violenti, non predisporre allo scontro, considerando la piazza come contenitore di violenti e devianti.

Gli effetti traumatici del G8 sono stati di deterrenza verso la partecipazione, piuttosto che verso la violenza delle frange estremiste; è la fiducia verso tutte le istituzioni che occorre recuperare, evitando che la repressione senza rispetto dei diritti umani esponga la polizia alla identificazione con i governi destinatari della protesta, non come istituzione che protegge le libertà costituzionali, che includono il dissenso.

Le tensioni sociali, anche per il contesto degenerato che espone ingiustizie manifeste e disprezzo diffuso dei diritti, sono presenti e debbono essere affrontate con ragionevolezza, nell'ottica più efficace del raffreddamento e della riduzione del danno, senza che questo significhi cedevolezza e minore fermezza verso il crimine.

Vigile allerta, prevenzione e capacità di intervento non possono essere dominate dalle paure e dalle insicurezze diffuse, richiedendo invece lucidità e freddezza. Non agire indiscriminatamente, talora non agire, può essere la migliore soluzione di forza, che dimostra la differenza del contesto democratico da quello dei regimi autoritari.

Essenziale è anche la capacità di interagire con le istituzioni sul territorio, per individuare le ragioni o i luoghi di degrado che generano disperazione e rabbia, specie nelle fasce giovanili, in cui prevale ormai il modello della violenza e della sopraffazione sui più deboli.

Si avverte, è giusto darne atto, che questo approccio integrato comincia qui a Genova ad essere perseguito.

Nonostante la realtà e lo scarto che si è prodotto con gli orizzonti normativi, noi crediamo al diritto, al diritto internazionale, al diritto convenzionale che sta sopra la legge del parlamento, alla costituzione che sta ancor sopra e questo impone. Dobbiamo prendere convintamente le distanze da ciò che è accaduto nella storia genovese.

Sono certo che le nostre istituzioni, la nostra polizia siano oggi in grado, proprio a causa di quel passato, di compiere scelte diverse e di capire che non si serve lo stato, se si tradisce la legge. E' un cammino che le istituzioni tutte debbono compiere insieme.

Anche alle soglie di una china che appare pericolosa, quella della relativizzazione dei diritti, della negazione della loro universalità. Non è buon

segnale la proposta di restringere la portata del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della CEDU, anche su iniziativa dell'Italia, per fronteggiare il fenomeno epocale delle migrazioni. Quale la prossima emergenza?

Lungo quella china c'è una roccia a cui possiamo aggrapparci per non cedere alla barbarie: la costituzione dei nostri Padri.

Signora Presidente, Le chiedo di dichiarare aperto a Genova l'anno giudiziario 2026.

Il Procuratore Generale

Enrico Zucca